

## CONVENZIONE QUADRO

Tra

**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS-APS CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, con sede in Via San Giuseppe dei Nudi n. 80 - 80135 - Napoli, C. F. 00772910634, in persona del suo Presidente dott. Massa Vincenzo domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

**CID- CENTRO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli** - di seguito, per brevità, "CID" - con sede in Viale Lincoln, 5 -81100 Caserta, P. I.V.A. 02044190615, in persona del suo Direttore responsabile, il Delegato del Rettore Prof. Vasco D'Agnese, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Psicologia viale Ellittico, 131 -81100 Caserta

### PREMESSO

Che il CID:

- si occupa di accogliere, orientare, e supportare gli studenti dell'Ateneo che si trovano a sperimentare situazioni di difficoltà nell'accesso allo studio a causa di disabilità o disturbi dell'apprendimento.
- offre servizi personalizzati per rispondere alle diverse esigenze degli studenti durante il proprio percorso formativo, pianificando e predisponendo gli strumenti, gli ausili e le attività che favoriscono lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, avvalendosi di operatori specializzati e in collaborazione con i docenti dell'Ateneo.
- Promuove iniziative dedicate all'inclusione delle persone con disabilità nel contesto universitario, lavorativo e sociale.

Che l'**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS-APS CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**:

- un'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che opera su tutto il territorio nazionale per rappresentare e tutelare i diritti dei non vedenti e degli ipovedenti ed ha come obiettivo la loro integrazione nella società. Ogni struttura territoriale, garantisce tali diritti ai disabili visivi presenti sul territorio.
- nel tempo, ha promosso molteplici iniziative in collaborazione con Enti, Dipartimenti Universitari, Associazioni, Fondazioni, volte alla promozione di processi di interazione e alla realizzazione di attività di integrazione sul territorio; il tutto, con l'obiettivo di creare uno scambio costante di conoscenze e informazioni tra le diverse Componenti onde favorire iniziative comuni sul piano didattico e scientifico.

Ciò premesso,

### RITENUTO

- che è interesse comune delle costituite Parti concertare forme integrate di collaborazione - con particolare riguardo alla condivisione di buone pratiche per l'inclusione delle persone con disabilità visiva, alla promozione di attività di sensibilizzazione e informazione, di studi e ricerche, e di partecipazione a programmi regionali, nazionali e comunitari - nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica;
- che le costituite Parti ritengono utile attivare forme di collaborazione attraverso la stipula di specifici accordi finalizzati all'individuazione e al successivo sviluppo di programmi dedicati di comune interesse;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1** - Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2** - Le Parti, con il presente atto, intendono instaurare, come, in effetti, instaurano una collaborazione finalizzata allo sviluppo e al mantenimento di forme di intesa e di cooperazione attraverso la realizzazione di singoli progetti che, di volta in volta, saranno tra esse concordati.

In particolare, rappresentano specifici obiettivi del presente accordo: la promozione di incontri e scambi di esperienze tra gli attori coinvolti, allo scopo di definire e attuare un programma di azioni strategiche e operative per lo sviluppo di specifici progetti; la promozione e diffusione di progetti di ricerca in grado di sostenere processi di integrazione tra differenti competenze, l'organizzazione di azioni di comunicazione e diffusione delle attività.

Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite in appositi protocolli esecutivi nei quali saranno individuati i rispettivi Referenti/Responsabili e che specificheranno, altresì, i reciproci impegni.

**Art. 3** - Le Parti si impegnano a collaborare per realizzare:

- azioni di sensibilizzazione e informazione sulla condizione delle persone con disabilità visiva
- promozione di studi e ricerche: tesi di laurea, dottorati, master, corsi di formazione, ecc.
- condivisione e diffusione di buone pratiche per l'inclusione delle persone con disabilità visiva, in campo educativo e sociale
- uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative sui temi comuni, oggetto della presente scrittura.

Sulla base di specifici accordi potranno esservi forme di collaborazione tra il personale dell'una e dell'altra Organizzazione.

**Art. 4** - Cgnuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale / industriale su quanto dalla stessa realizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente accordo o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

Le conoscenze teoriche, le procedure tecniche, i risultati operativi e tutti i dati scientifici che saranno conseguiti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà congiunta delle Organizzazioni; ciascuna Parte potrà avvalersene nella propria attività ma, nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica, le stesse concorderanno le modalità delle eventuali pubblicazioni, nelle quali sarà comunque fatta menzione della collaborazione in corso.

Nel caso in cui dalle attività comuni previste dal presente accordo scaturissero risultati brevettabili, l'eventuale brevettazione sarà oggetto di separato accordo tra esse Parti: in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora dalle attività oggetto del presente accordo derivi, per via diretta o indiretta, un beneficio economico, questo sarà equamente diviso tra le Parti secondo modalità che saranno stabilite, di volta in volta, per iscritto.

**Art. 5** - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, al fine esclusivo che gli stessi siano trattati per le sole finalità dedotte nell'accordo stesso.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti / doveri sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 6 - Ciascuna Parte si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo, diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere sanitario e/o scientifico e/o, più in generale, le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.

Nessuna delle Parti utilizzerà e/o registrerà in alcuna forma il nome dell'altro contraente, il logo, i simboli senza previo consenso della Parte cui essi si riferiscono.

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente accordo senza il consenso dell'altra Parte.

Art. 7 - La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa non esclude la possibilità per ciascuna Parte di svolgere attività in autonomia o con altri soggetti.

Il presente accordo non ha, dunque, alcun carattere di esclusività: ciascuna Parte, infatti, potrà sottoscrivere altre intese con soggetti diversi, a condizione che ciò non pregiudichi l'adempimento degli obblighi assunti con la presente scrittura.

Art. 8 - La presente convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e s'intenderà tacitamente rinnovata per ogni anno successivo se non interverrà disdetta da una delle Parti con semplice comunicazione - anche a mezzo e-mail - da inviarsi 30 (trenta) giorni prima della scadenza.



Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo a proprio insindacabile giudizio fornendo all'altra Parte un preavviso di 30 (trenta) giorni.

La parte recedente si impegna a portare a termine il progetto o le attività che, al momento, siano in corso di svolgimento, salve diverse intese in forma scritta.

Art. 9 - Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra essi contraenti soltanto dopo la relativa, reciproca sottoscrizione.

Art. 10 - Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Luogo e data:

<p>UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS- APS CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA il Presidente (Dott. Vincenzo Massa)</p>  	<p>CID il Direttore (Prof. Vasco D'Agnese)</p> 
---	--